



Data di pubblicazione: 10/10/2018

Nome allegato: *Disciplinare di gara.pdf*

CIG: 7646719025;

Nome procedura: *Sostituzione infissi uffici ai piani rialzato, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° della Sede pro-vinciale INPS di Andria – via Guido Rossa n. 12*



ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE PUGLIA
COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO

70122 - BARI – VIA PUTIGNANI N. 108 – Tel. +390-0805410633 Fax: +390-0805410578
http://www.inps.it e-mail: michele.porcelli@inps.it

Sostituzione infissi uffici ai piani rialzato, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° della Sede provinciale INPS di Andria – via Guido Rossa n.12

Numero gara AVCP: 7215347	CIG: 7646719025	CUP: F87J18000640005
--	----------------------------------	---------------------------------------

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MEPA

articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016

criterio: offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, D. Lgs n. 50 del 2016

a.1	Importo dei lavori a corpo	319.617,09 €
a.2	Costi e oneri per la sicurezza non ribassabili	190,36 €
	Totale appalto [a.1 + a.2]	319.807,45 €

Il Responsabile unico del Procedimento

Ing. Michele Porcelli

Premessa.

Il presente Disciplinare, allegato alla lettera di invito, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto **“Sostituzione infissi uffici ai piani rialzato, 1°, 2°, 3°, 4° e 5° della Sede provinciale INPS di Andria – via Guido Rossa n. 12”**, come meglio specificato nel capitolato prestazionale.

Luogo di esecuzione dei lavori: Andria – via Guido Rossa n. 12

Stazione Appaltante:

Il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente Documento, è il seguente:

Direzione Regionale INPS Puglia - via Putignani 108, 70122 Bari,

PEC: direzione.regionale.puglia@postacert.inps.gov.it

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ing. Michele Porcelli, via Putignani 108, 70122 Bari

L' affidamento dei lavori in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre n°0980-288 del 10/10/2018 del Direttore Regionale INPS Puglia e sarà aggiudicato mediante procedura negoziata su piattaforma MEPA con il criterio del prezzo più basso ai sensi del combinato disposto degli artt. 95 commi 2 e 4 e 97 co. 2 del Codice, e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del successivo comma 8 dello stesso art. 97.

Il codice CIG assegnato alla presente procedura è: 7646719025

Il codice CUP assegnato al presente intervento è: F87J18000640005

La documentazione di gara comprende:

- a) lettera di invito;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato Speciale d'Appalto parti prima e seconda ;
- d) elaborati grafici;
- e) schede di computo;
- f) DUVRI
- g) modulistica.

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara.

1.1 L'appalto ha per oggetto:

- ✓ Rimozione cassonetti, infissi e avvolgibili
 - ✓ Rigenerazione controtelai
 - ✓ Fornitura e posa in opera di Infissi esterni in profili di lega primaria di alluminio
 - ✓ Fornitura e posa in opera di cassonetti
 - ✓ Coibentazione interna cassonetti, piattabande infissi e murature sui fianchi del cassonetti
 - ✓ Fornitura e posa in opera persiane avvolgibili in pvc colorato con peso delle stecche non inferiore a Kg/mq 4,80,
 - ✓ oneri della sicurezza;
- come dettagliatamente descritto nella seconda parte del capitolato speciale.

2

2

1.2 L'importo complessivo dell'appalto, compresi oneri per la sicurezza ed IVA esclusa, ammonta ad **€ 319.807,45** (euro trecentodiciannovemilaottocentosette/45) di cui **€ 190,36** (euro centonovanta/36) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo soggetto a ribasso unico percentuale, al netto dell' I.V.A. ed al netto dei costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), ammonta pertanto a **€ 319.617,09** (euro trecentodiciannovemila-seicentodiciassette/19).

1.3 Di seguito sono riportate le categorie d'opera costituenti l'intervento oggetto dell'appalto:

	Lavorazioni	Categorie e classifiche lavori			Importo
1	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	Prevalente	OS 6	II	€ 319.807,45

1.4 L'appalto è finanziato con i fondi propri del bilancio dell'Istituto.

1.5 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo" ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del d.P.R. 207 del 2010 e delle definizioni di cui all'art. 3, lett. dddd), del d.Lgs. 50/2016.

1.6 Per quanto attiene i pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

1.7 Per quanto attiene la fatturazione trova applicazione l'art. 17-ter, del d.P.R. 26/10/1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23/12/2014, n. 190, che prevede, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. "split payment"), da applicarsi alle operazioni per le quali le Amministrazioni non siano debitori d'imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA.

1.8 All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate dall'art. 35 co. 18 del Codice, un'anticipazione pari al 20 per cento sul valore stimato dell'appalto.

1.9 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

2. Operatori economici ammessi alla gara.

2.1 Sono ammessi alla gara gli Operatori economici di cui all'art. 45 1° comma del Codice in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) [*imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative*], b) [*consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane*], e c) [*consorzi stabili*], dell'art. 45, comma 2, del Codice;
- Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) [*raggruppamenti temporanei di concorrenti*], e) [*consorzi ordinari di concorrenti*], f) [*le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete*] e g) GEIE [*Gruppo Europeo di Interesse Economico*],

dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorzarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del d.Lgs. 50/2016;

- Operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara

2.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e, in forza dell'art. 216 co. 14 del Codice, di cui all'art. 92 del DPR 207/10.

3. Condizioni di partecipazione.

3.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2 Ai sensi della circolare INPS n. 27 del 25.02.2014 in esecuzione della legge n. 190 del 6 novembre 2012, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o, comunque, che abbiano attribuito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che siano cessati dal servizio nel triennio antecedente la data di celebrazione della presente procedura e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Istituto nei loro confronti.

3.3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30/7/2010 n. 122, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi.

3.4 Agli Operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

3.5 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

4

4

- 3.6 Ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico:
- non può partecipare alla gara in qualunque forma e contemporaneamente come ausiliario di altro operatore economico che si presenti in concorrenza;
 - non può costituirsi ausiliario di operatori economici che presentano offerta in concorrenza tra loro.
- 3.7 Se ricorre una delle condizioni di cui ai punti 3.4 o 3.5 o 3.6 sono esclusi ambedue gli operatori economici e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.
- 3.8 I consorzi di cui all'art. 45, comma 1 lettere b) e c), del Codice, e le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete dotate di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati od imprese il consorzio o l'aggregazione concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio/impresa sia il consorziato/aggregazione. In caso di partecipazione dei consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 1 lettera c), del Codice troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.
- 3.9 È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 1 lettere d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso, a pena di esclusione, l'offerta dovrà rispettare entrambe le seguenti condizioni:
- essere sottoscritta da tutti gli Operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei od i consorzi ordinari di Concorrenti;
 - contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.

- 4.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 co. 2 ultimo periodo e 216 co. 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'AVCP ora ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono **obbligatoriamente registrarsi** al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il "PassOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo.

- 5.1 La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma MEPA nello spazio documentale della RDO.

5

5

- 5.2 Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà **causa di esclusione** dalla procedura di gara.
- 5.3 Il sopralluogo potrà essere effettuato, senza preventiva comunicazione, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
- 5.4 Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti dal certificato CCIAA o da attestazione SOA o da un procuratore munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico concorrente in modo continuativo ed esclusivo.
- 5.5 In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori e purché dipendente di uno dei medesimi operatori economici in modo continuativo ed esclusivo.
- 5.6 In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori o da un procuratore munito di delega purché dipendente dell'operatore economico concorrente in modo continuativo ed esclusivo.
- 5.7 Nessun soggetto può effettuare il sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano on concorrenza tra loro.
- 5.8 All'atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà presentare il modello di attestato di sopralluogo - pubblicato sul sito dell'Istituto – già precompilato in duplice copia. Gli incaricati della Stazione appaltante provvederanno alla registrazione delle imprese che hanno effettuato il sopralluogo e rilasceranno copia dell'attestato di sopralluogo datata e controfirmata.

Chiarimenti.

- 6.1 Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto, entro e non **5 (cinque)** giorni naturali consecutivi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, utilizzando l'apposita funzione di comunicazione messa a disposizione dalla procedura di R.d.O.. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno all'Amministrazione oltre tale termine, né formulate con sistemi diversi da quello precedentemente indicato.
- 6.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro **3** (diconsi **tre**) giorni naturali consecutivi dalla formulazione.
- 6.3 Le risposte in questione andranno ad integrare la *lex specialis* di gara con effetto dalla data della loro pubblicazione. Sarà onere degli Operatori concorrenti esaminare il contenuto dei

chiarimenti pubblicati, rimanendo l' Istituto dispensato da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.

7. Modalità di presentazione della documentazione.

- 7.1 **Tutte le dichiarazioni** sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla procedura di gara:
- devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., e **sottoscritte con firma digitale** del dichiarante (rappresentante legale del candidato od altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso). Le dichiarazioni devono anche essere corredate da copia digitale in formato pdf di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante; è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni;
 - potranno essere **sottoscritte con firma digitale** anche da procuratori dei legali rappresentanti: in tal caso va allegata copia digitale, firmata digitalmente a titolo di copia conforme all'originale, della relativa procura;
 - devono essere rese e **sottoscritte con firma digitale** dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese ognuno per quanto di propria competenza.
- 7.2 **Tutti i documenti** richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara dovranno essere scansionati e trasmessi in formato digitale e **sottoscritti con firma digitale** a comprova dell'autenticità della copia all'originale (copia conforme) ai sensi dell' art. 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 7.3 Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua **italiana** ovvero, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera ed il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana. Resta nella responsabilità del concorrente la completezza e la conformità della traduzione in lingua italiana rispetto al testo in lingua originale.
- 7.4 Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella piattaforma MePA della R.d.O..
L'utilizzo della predetta modulistica non è obbligatoria a condizione che siano ugualmente riprodotte la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli e che siano allegati tutti i documenti previsti dai moduli stessi nei termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.
- 7.5 I documenti e le dichiarazioni elencate dal disciplinare e richieste per la partecipazione alla procedura dovranno essere inseriti direttamente nella R.d.O. sezione documentale amministrativa.
- 7.6 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante.
- 7.7 Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione a mezzo della stessa piattaforma Me.P.A. con indicazione dei documenti o le dichiarazioni da produrre, integrare o regolarizzare. In ogni caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co.9, del Codice potrà consentire l'ammissione alla gara soltanto se i requisiti di ammissione siano già sussistenti al momento della presentazione dell'offerta, nei termini indicati dal presente Disciplinare.

8. Comunicazioni.

- 8.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese nell'ambito dell'area comunicazioni della piattaforma disposta dal MePA per l'espletamento della presente R.d.O.
- 8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'Operatore concorrente si intende validamente resa anche nei confronti di tutte le Imprese ausiliarie che prestano i requisiti.

9. Subappalto.

- 9.1. Il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 del Codice per un importo non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto: il concorrente deve indicare già all'atto dell'offerta (nel DGUE, PARTE II^A, Sezione D) i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, co. 4, del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
- 9.2. Nei casi previsti dall'art. 105 co. 13 del Codice, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore e/o al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
- 9.3. Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla

stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

- 9.4 Ai sensi dell'art. 105, co. 4 lettera a), del Codice **non sarà autorizzato** il subappalto a favore di Operatori economici che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

10. Garanzie richieste.

10.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del d.Lgs. 50/2016, pari al **2%** dell'importo complessivo dell'appalto. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

10.2 La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta del concorrente:

- a in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. con bonifico sul c/c codice IBAN IT77D053850400000006670 389 della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Corso Cavour 44, Bari, intestato a INPS Direzione Regionale Puglia;
- c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d. Lgs. 1/9/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

10.3 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà essere presentata in originale e dovrà:

- a) avere come beneficiario la Direzione Regionale INPS Puglia;
- b) essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- c) contenere - in caso di fideiussione rilasciata da **intermediari finanziari** - gli estremi dell'autorizzazione di cui all'art. 127, comma 3, del Regolamento come da Determina ANAC n. 1 del 29.07.2014 e Comunicato del Presidente ANAC dell' 1/7/2015;
- d) avere efficacia per almeno **180** (diconsi **centottanta**) giorni naturali consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori **180** (diconsi **centottanta**) giorni naturali consecutivi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- f) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

g) **prevedere espressamente:**

- I. la **rinuncia** all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- II. la **rinuncia** al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- III. l' **operatività** entro **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi **a semplice richiesta scritta** della Stazione appaltante;

i) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

10.4 La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** con documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 **sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

10.5 In qualsiasi forma sia costituita la garanzia provvisoria, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora offerente risultasse affidatario.

Il comma 10.4 non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

10.6 Si applicano l'articolo 93, comma 7, e 103, comma 1, del d.Lgs. 50/2016 in materia di riduzione delle garanzie provvisoria e definitiva.

10.7 In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di cui sopra soltanto se tutti i consorziati o gli Operatori raggruppati sono in possesso dei rispettivi requisiti (*ad esempio, se un Operatore detiene il requisito X1 e l'Operatore ad esso associato detiene il requisito X2, non sarà concessa alcuna riduzione. Se un Operatore detiene i requisiti X1 ed X2, e l'Operatore ad esso associato solo il requisito X2, la riduzione complessivamente concessa al raggruppamento o consorzio sarà quella relativa al solo requisito X2*).

10.8 In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2°, lett. b) e c) del Codice, l'importo della garanzia è ridotto solo nel caso in cui il consorzio sia in possesso dei predetti requisiti.

10.9 Per fruire dei benefici di cui al precedente comma, l'Operatore Economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

10.10 La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate po-

trà essere sanata ai sensi dell'art. 83, co. 9, del Codice, a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta, e che decorra da tale data. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.11 Ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del d.Lgs. 50/2016 la **garanzia provvisoria** verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, co. 9, del d.Lgs. 50/2016, verrà svincolata entro **30 (trenta)** giorni naturali decorrenti consecutivi dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10.12 Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

10.13 All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare:

a) la **garanzia definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del d.Lgs. 50/2016;

b) la **polizza assicurativa** di cui all'articolo 103, comma 7, del d. Lgs. 50/2016:

per i danni di esecuzione:

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «*Contractors All Risks*» (C.A.R.) e dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto e così distinta:

partita 1) Per le opere oggetto del contratto: importo dell'intero contratto al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3);

partita 2) Per le opere preesistenti: importo pari ad € 250.000,00;

partita 3) Per demolizioni e sgomberi: importo pari ad € 50.000,00;

per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.): la garanzia assicurativa deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a **1.000.000,00 € (unmilione/00)**.

- 10.14 Ai sensi dell'art. 103, co. 10, del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
- 10.15 Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data del collaudo e l'assunzione del carattere di definitività della medesimo.

11. Pagamento a favore dell' ANAC.

- 11.1 I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell' ANAC, per un importo pari a **35,00 €** (diconsi euro trentacinque/00) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell' ANAC n. 1377 del 21/12/2016.
- 11.2 A riprova dell'avvenuto pagamento, l'Operatore economico dovrà allegare all' offerta la ricevuta di pagamento o la copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita.
- 11.3 In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell' avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa.

- 12.1 I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- 12.1.1 Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio nella categoria di attività coerente con quelle necessarie all'esecuzione dell'oggetto dell'appalto;
- 12.1.2 attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84, co. 1, del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere;
- 12.2 Ai sensi dell'art. 92 del regolamento, per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di imprese di tipo orizzontale, di cui all'art.45, co. 1 lettere d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente Disciplinare devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del **40% (quarantapercento)**; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del **10% (diecipercento)** di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.

- 12.3. Gli Operatori economici stabiliti negli altri Stati qualora non siano in possesso dell' attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III^A, parte II^A del Regolamento accertati, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- **requisiti economico-finanziari:**
 - almeno una referenza bancaria;
 - volume d'affari in lavori (espresso in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio antecedente alla data di pubblicazione della lettera di invito, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;
 - se l'Operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'art. 2424 del C.C., riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo;
 - **requisiti tecnico-organizzativi:**
 - presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 87 del Regolamento;
 - esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione della lettera di invito, appartenenti a ciascuna categoria dell'appalto, di importo non inferiore al 90% (novantapercento) di quello della classifica richiesta;
 - esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione della lettera di invito, in relazione ad ogni singola categoria oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al 40% (quarantapercento) della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% (cinquantacinquepercento) dell'importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% (sessantacinquepercento) dell'importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato art. 83;
 - costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall'art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione della lettera di invito;
 - dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8, del Regolamento, relativo al decennio antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito;
- 12.4 In attuazione dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato od aggregato in rete, ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- 12.5 È ammessa la partecipazione alla gara dell'Operatore economico che, seppur del tutto sprovvisto di attestazione SOA, ricorra - tramite avalimento - all' attestazione SOA di un Operatore economico terzo, sotto l'esplicita condizione che l' ausiliato operi abitualmente

nel settore nel quale si colloca la prestazione della presente gara e che tale condizione risulti dalla iscrizione nel registro delle imprese.

- 12.6 È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.
- 12.7 Non è consentito, a pena di esclusione, che più Operatori concorrenti si avvalgano dello stesso Operatore ausiliario e che partecipino alla presente gara in modo autonomo sia l'Operatore ausiliario che l'Operatore ausiliario.

13. Criterio di aggiudicazione.

- 13.1 L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del Codice, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
- 13.2 Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del codice.
- 13.3 Qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a 10 resta ferma la facoltà da parte della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

14. Modalità di presentazione

- 14.1 L'offerta economica e la documentazione amministrativa, **a pena di esclusione**, dovranno pervenire tassativamente ed esclusivamente nella piattaforma R.d.O. entro il termine stabilito sulla lettera di invito.

15. Documentazione amministrativa

- 15.1. Il concorrente, **a pena di esclusione**, è tenuto alla presentazione dei documenti di seguito indicati:
- 15.1.1 **domanda di partecipazione** (Mod. Domanda "Ind" oppure Mod. Domanda "Pluri", a seconda della forma del concorrente), firmata digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i del concorrente, con allegata la copia digitalizzata e firmata digitalmente di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta e firmata digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, oltre alla copia digitalizzata e firmata digitalmente di un documento di identità del sottoscrittore, copia digitalizzata della relativa procura firmata digitalmente dal concorrente a comprova dell'autenticità della copia all'originale (copia conforme). Nella domanda il concorrente, o i componenti il concorrente, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000,

n. 445, art. 47 in particolare, e consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto:

- a. dichiara/no la forma nella quale intendono partecipare alla gara;
- b. si impegna/no a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- c. dichiara/no se, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 5 lett.a), e dell'art. 29 del Codice, ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali, e ne autorizza/no o meno il rilascio della relativa documentazione;
- d. dichiara/no di avere preso visione dei luoghi oggetto dei lavori e dichiara/no di avere riscontrato tutte le condizioni locali, nonché tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- e. dichiara/no di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata per il presente affidamento in quanto per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali, di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove devono essere realizzate le opere e/o i lavori e degli oneri compresi quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla realizzazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- f. dichiara/no di accettare di eseguire l'appalto a tutte le condizioni di capitolato senza condizione o riserva alcuna e di impegnarsi a dare immediato inizio ai lavori su richiesta del Responsabile della competente Direzione dell'Amministrazione anche in pendenza della stipula dell'atto formale di appalto nei casi previsti dal comma 8, ultimo periodo dell'art. 32 del Codice, senza pretendere compensi ed indennità di sorta;
- g. dichiara/no di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del disciplinare;
- h. indica/no il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC;
- i. indica/no le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- j. dichiara/no l'iscrizione nel registro della CCIAA da parte del concorrente, con espressa indicazione degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero - per i concorrenti non residenti in Italia - l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice;
- k. indica/no i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari

15

15

e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;

- l. attesta/no che nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito / bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80 co. 3 del Codice, ovvero indica/no l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- m. dichiara/no, nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta ai sensi dell'art.93 co. 7 del Codice, quale requisito sia posseduto ai fini della riduzione stessa, e completa/no, o produce/producono copia conforme della relativa certificazione;
- n. dichiara/no di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del d.Lgs.30/6/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e, con la sottoscrizione della domanda, autorizza/no l'INPS al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice e del D. Lgs.33/2013, che reca disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 32, della L. 190/2012, che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Avvertenze riguardo le sottoscrizioni:

- 15.1.1.1 nel caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti**, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 15.1.1.2 nel caso di **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10/2/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9/4/2009, n. 33, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 /2/2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

15.1.2 **Dichiarazione sostitutiva (modulo DGUE)**, firmata digitalmente dal concorrente e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445; oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea, equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

15.1.2.1 **attesta**, indicandoli specificatamente, che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.Lgs. del 2001, n. 165. A tal fine si precisa che:

- a) Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, deve essere **presentato e firmato digitalmente da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto**, recante le informazioni richieste dalle parti II[^], III[^], IV[^], V[^] e VI;
- b) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il **DGUE deve essere presentato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici**, queste ultime limitatamente alla Parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^];
- c) le attestazioni del **DGUE** di cui all'art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;
- d) le attestazioni del **DGUE**, Parte III[^] Sezione A di cui all'art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali), devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti **cessati** dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono

riferirsi ad entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e dai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica "per quanto a propria conoscenza".

- e) le attestazioni del **DGUE** Parte III[^], Sezione A di cui all'art. 80 co. 1 del Codice (motivi legati a condanne penali), devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti indicati all'art. 80 co. 3, con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati inerenti la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III[^], Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (*autodisciplina* o "*Self-Cleaning*", ai sensi dell'art. 80, co. 7 del Codice); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 co. 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
- f) **le attestazioni del DGUE di cui all'art. 80 co. 2** del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 d.Lgs 159/2011.

15.1.2.2 precisa se partecipa in **raggruppamento con impresa cooptata**, ai sensi dell'art. 92 co. 5 del DPR 207/10 - vigente ai sensi dell'art. 216 co. 14 del Codice. L'impresa cooptata - che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - **dovrà dichiarare in un distinto DGUE** di possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 92, co. 5, del DPR 207/10 e rendere le ulteriori dichiarazioni **compilando il Modulo C**.

15.1.2.3 attesta il **possesso dell'attestazione di qualificazione** rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 84 del Codice. Le imprese per le quali sia scaduto il triennio per la verifica intermedia devono allegare, nella documentazione amministrativa, la richiesta alla SOA di verifica triennale presentata nei termini di legge (fermo restando che l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32, co. 7, del Codice, all'esito positivo della verifica stessa). Potranno partecipare alla gara anche le imprese che abbiano effettuato con esito positivo la verifica intermedia, anche dopo la scadenza del termine triennale, presentando la documentazio-

ne dimostrativa di tale esito positivo qualora lo stesso non risulti ancora dalla stessa attestazione SOA.

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, **deve essere presentato un distinto DGUE per ciascun operatore economico componente il concorrente.**

Note di chiarimento ai motivi di esclusione di cui all'art 80 comma 1 del Codice (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione A)

1. Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.
2. L'operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'operatore economico è ammesso; viceversa si procede all'esclusione.
3. Se l'operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dal precedente numeri 2, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.
5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima.
6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui al punto 16.3, delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione di cui all'art 80 comma 2 del Codice (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, primo riquadro, del DGUE)

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati all'articolo 80, comma 3, del Codice, oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.
2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice,, dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione di cui all'art 80 comma 3 del Codice (condizioni dichiarate alla Parte II, sezione A, ed eventualmente all'appendice 1 del DGUE)

1. Qualora l'operatore economico ometta l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti richiamata all'art. comma del Codice, risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione sarà ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omissi, la dichiarazione sarà considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.
2. In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in propria, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo incontrovertibilmente manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).
3. In caso di presenza di soggetti cessati di cui alla lettera b), incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 16.1 e 16.2), non si procede all'esclusione se l'offerente dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, che l'impresa abbia assunto adempimenti e comportamenti che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato. A tale scopo l'offerente deve riportare le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegare a quest'ultimo la pertinente dimostrazione.
4. Nel caso l'operatore economico nell'anno antecedente la data del presente Documento abbia stipulato contratti di acquisizione o di affitto di azienda o di ramo d'azienda, trasformazione o fusione per incorporazione, l'esclusione è disposta se i motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2 (come riportati ai punti 16.1 e 16.2), ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, che hanno operato nell'ultimo anno presso l'operatore economico cedente, affittante, trasformato o incorporato, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza degli amministratori e direttori tecnici della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra il cedente (o affittante) e cessionario (o affittuario).
5. Qualora una persona fisica ricopra più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.
6. Qualora nei confronti dei soggetti cessati ricorra una causa ostantiva o potenzialmente ostantiva, l'operatore economico deve dimostrare e documentare di aver assunto misure adeguate di dissociazione dalla condotta sanzionata.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 del Codice (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione B, del DGUE)

1. L'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.
2. Quanto all'omesso pagamento dei contributi previdenziali:
 - il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'operatore abbia provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'Ente certificante; tale regolarizzazione non è utilizzabile nemmeno con soccorso istruttorio per la regolarizzazione postuma in sede di gara;
 - non è considerato ostantivo un omesso pagamento nella misura non superiore a quella non ostantiva al rilascio del DURC.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione di cui all'art. comma 5, lettere a), b), c), d), e), del Codice (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione C, del DGUE)

1. Le condizioni di cui alle lettere a) e c), devono essere corredate dall'indicazione delle parti, delle circostanze, dell'eventuale contenzioso in atto o definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'operatore economico è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito o dalla condizione e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera b), l'operatore economico:
 - gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato; se l'ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, ha subordinato la partecipazione alla necessità di ricorso all'avvalimento, l'offerente deve avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
 - in concordato con continuità aziendale non ancora omologato, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato, allegando, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942, la relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto e avvalersi di un idoneo operatore economico ausiliario impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. e, in tal caso, trova applicazione quanto previsto al punto 3.2.4;
 - in caso di concordato con continuità aziendale omologato, la partecipazione è ammessa salvo che il provvedimento di omologazione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera c), trovano applicazione, in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC (G.U. n. 2 del 3/1/2017).
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 16.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o influenzare le scelte o gli indirizzi dell'operatore economico.

Note di chiarimento ai motivi d'esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numeri da 1 a 6, del DGUE)

1. Quanto alle condizioni di cui alla lettera f), a titolo di esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.
2. Quanto alle condizioni di cui alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria a soggetti non autorizzati ai sensi della legge n. 1966 del 1939; la disposizione non è pertinente per gli operatori economici individuali.
3. Quanto alle condizioni di cui alla lettera i), l'operatore economico è in regola con le disposizioni se il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999:
 - è inferiore a 15;
 - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35, ma risulta in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.
4. Quanto alle condizioni di cui alle lettere g), l) e m), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui al punto 16.3 titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico.
5. Quanto alle condizioni di cui alla lettera l), emergenti dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data del presente Documento comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

Note di chiarimento ai motivi d'esclusione di cui all'art. 53 comma 16-ter del d.Lgs. n. 165 del 2001 (condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 7, del DGUE)

1. E' escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 16.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

15.1.3 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA relativa ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione e di non appartenenza ad un Paese di cui alla black list e di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.Lgs. del 2001, n. 165 e di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014

15.1.4 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20/12/2012 dell'AVCP relativo al concorrente. Dovrà essere prodotto, inoltre, altresì il PASSOE delle eventuali imprese consorziate esecutrici e delle imprese cooptate. In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e sarà concesso al concorrente un termine di 5 giorni, **a pena di esclusione**, per presentarlo, trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli.

15.1.5 **Documentazione relativa alla garanzia** di cui all'art. 10 nei modi e termini di cui ai punti da 10.1 a 10.9 del presente disciplinare, da presentare in copia digitalizzata (formato pdf) sottoscritta con firma digitale del concorrente oltre che dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante). In particolare è richiesta la presentazione di:

15.1.5.1 **documento comprovante** la costituzione della **cauzione o fideiussione provvisoria** di cui all'art. 93 del Codice;

15.1.5.2 qualora previsto ai sensi dell'art. 10.4, **impegno del fideiussore o di altro soggetto** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del Contratto di cui all'art. 103 del Codice; in caso di prestazione della garanzia a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, l'impegno potrà già essere contenuto nella fideiussione stessa;

15.1.5.3 nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, il concorrente dovrà dichiarare nella Domanda di partecipazione il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 co. 7 del Codice e documentarlo **allegando uno o più dei seguenti documenti**:

- copie conformi all'originale delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art.10, punto 10.5 del presente Disciplinare;
- copia conforme della dichiarazione rilasciata dall'Ente Certificatore o comunque da un organismo indipendente attestante delle certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui al precedente art.10, punto 10.5 del presente Disciplinare. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, ove esistente, l'organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza.

La stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere al miglior offerente l'invio dell'originale della garanzia provvisoria prima di procedere all'aggiudicazione definitiva.

15.1.6 In caso dell'avvalimento, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

- a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;
- b. dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
- c. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:
 - attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- d. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente

21

21

descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- l'oggetto, le risorse ed i mezzi prestati, in modo determinato e specifico;
- la durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;

e. Alternativamente al contratto di cui al precedente punto, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo del Concorrente (c.d. avvalimento infragruppo), una dichiarazione sostitutiva del Concorrente, resa nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

15.1.7 ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa **di esclusione**.

15.1.8 copia dell'attestato di eseguito sopralluogo.

ULTERIORI DOCUMENTI DA RENDERE PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

15.1.9 a **pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia digitalizzata sottoscritta con firma digitale del concorrente a comprova dell'autenticità della copia all'originale (copia conforme) con indicazione delle imprese consorziate;

15.1.10 dichiarazione sottoscritta e firmata digitalmente del concorrente in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. La consorziata esecutrice, ove sia anch'essa nella forma giuridica di un consorzio, non potrà a sua volta, a pena d'esclusione, indicare quale esecutrice una sua consorziata.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

15.1.11 a **pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti consorzio, in copia digitalizzata sottoscritta con firma digitale del concorrente a comprova dell'autenticità della copia all'originale (copia conforme).

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

15.1.12 a **pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo in copia digitalizzata sottoscritta con firma digitale del concorrente a comprova dell'autenticità della copia all'originale (copia conforme).

15.1.13 comunicazione firmata digitalmente in cui si indica, **a pena di esclusione**, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

15.1.14 **a pena di esclusione**, dichiarazione sottoscritta e firmata digitalmente da ciascun concorrente attestante:

- a. che intendono costituirsi, ai sensi dell'articolo 48 del Codice, in raggruppamento temporaneo, con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo (part II del DGUE);
- b. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo (part II del DGUE);
- c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

15.1.15 **a pena di esclusione**, copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete in copia digitalizzata sottoscritta con firma digitale del concorrente a comprova dell'autenticità della copia all'originale (copia conforme).

15.1.16 **a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto a partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

15.1.17 **a pena di esclusione**, dichiarazione sottoscritta e firmata digitalmente che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

15.1.18 **a pena di esclusione**, copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete in copia digitalizzata sottoscritta con firma digitale del concorrente a comprova dell'autenticità della copia all'originale (copia conforme). Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

15.1.19 **a pena di esclusione**, dichiarazione sottoscritta e firmata digitalmente che indichi le quote di partecipazione all' aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

15.1.20 **a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all' aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete, in copia digitalizzata sottoscritta con firma digitale del concorrente a comprova dell' autenticità della copia all'originale (copia conforme).

o, in alternativa

15.1.20 **a pena di esclusione**, copia sottoscritta con firma digitale del concorrente a comprova dell' autenticità della copia all'originale (copia conforme) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote d'esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

16. "C - Offerta economica".

16.1 La busta "C – **Offerta economica**" dovrà contenere, **a pena di esclusione**:

- a) dichiarazione **firmata digitalmente** dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del ribasso percentuale che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori espresso in cifre e lettere offerto rispetto al prezzo a corpo posto a base di gara (al netto degli oneri della sicurezza);
- b) indicazione, ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del Codice, dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) dichiarazione di aver controllato le voci e le quantità riportate nel computo metrico estimativo, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal com-

puto metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all' esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

- 16.2 In caso di sottoscrizione dell'offerta economica da parte di un procuratore, **a pena di esclusione**, deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere firmata digitalmente, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 15.1. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'offerta deve essere firmata digitalmente, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
- 16.3 Si precisa che non saranno ammesse - e verranno pertanto **escluse** - le offerte plurime, condizionate, alternative, indeterminate, non sottoscritte ovvero espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- 16.4 In caso di discrepanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere **è valido l'importo in lettere**.
- 16.5 I valori offerti dovranno essere espressi in cifre e in lettere, con un numero di decimali non superiore a **4** (dicansi **quattro**). In caso di indicazione di un ribasso recante un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a quattro, saranno considerate esclusivamente le prime quattro cifre decimali, **con semplice troncamento e senza procedere ad alcun arrotondamento**.
- 16.6 L'offerta economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

17. Procedura di aggiudicazione.

- 17.1 Le sedute di gara si terranno **telematicamente** nell'ambito della R.d.O sul Me.P.A. a partire dal termine di scadenza della presentazione delle offerte.
N.B. Nella fasi di "seduta pubblica" la piattaforma Me.P.A. prevede che sia garantita in automatico la visibilità ai concorrenti. Pertanto, ogni qualvolta si procede con l'apertura di una busta, o si consolida la graduatoria o si aggiudica una gara, i concorrenti ne avranno immediata ed automatica visualizzazione, secondo i termini e i contenuti a cui i partecipanti hanno diritto ad accedere. Non è pertanto prevista la partecipazione dei concorrenti alle operazioni del seggio di gara durante la verifica della documentazione amministrativa e tecnica.
- 17.2 Qualora la procedura di gara non dovesse esaurirsi nel corso della prima seduta di gara, la seconda seduta, nonché le altre che dovessero rendersi necessarie fino ad esaurimento delle operazioni di gara, si terranno nei giorni lavorativi successivi a quello della prima seduta, alla medesima ora senza necessità di dare preventivo avviso. Qualora non fosse possibile procedere con continuità e fosse necessario sospendere la procedura per uno o più giorni se ne darà avviso ai concorrenti direttamente sulla piattaforma Me.P.A..
- 17.3 Il Seggio di gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procederà:

25

25

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45 co. 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- d) ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e procede all'esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti; qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale o che ricorrano gli estremi di cui all'art. 59 co. 4 lett. b Codice, l'Organo esaminatore di gara procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate;
- e) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al co. 12 dell'art. 80 del Codice all'ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti.

17.4 Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale o che ricorrano gli estremi di cui all'art. 59, co. 4 lett. B, del Codice, la Commissione di gara procede ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

17.5 Nell'ipotesi di sussistenza di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al co. 12 dell'art. 80 del Codice, la Commissione procede ad effettuare la segnalazione all'ANAC nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti.

17.6 Salvo che nella fase di apertura delle buste relative alle offerte economiche, in tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti presentati dagli Operatori partecipanti, e su tutte le altre questioni insorte nel corso della procedura, sarà facoltà del Seggio di Gara sospendere la "seduta pubblica" ed aggiornarla a successiva data della quale verrà data comunicazione ai concorrenti mediante la stessa piattaforma Me.P.A..

17.7 Qualora sia necessario procedere al "soccorso istruttorio" relativamente ad una o più offerte, la procedura di gara sarà sospesa per consentire la regolarizzazione da parte dei concorrenti.

17.8 Prima di procedere all'apertura della busta "C- Offerta economica", il Seggio di Gara provvederà, se del caso, al sorteggio a campione per le verifiche di cui all'art. 48, comma 1, del Codice.

17.9 Al termine delle operazioni di cui al punto 17.3, il seggio di gara:

- a) adotterà i provvedimenti conseguenti in merito all'ammissione dei concorrenti sulla base della Documentazione amministrativa pervenuta ed a redigere apposito verbale che verrà trasmesso al Dirigente responsabile della procedura di gara per le necessarie approvazioni e per le successive comunicazioni, ex art. 29 comma 1 primo capoverso del Codice, ai controinteressati delle esclusioni e delle ammissioni alla fase finale della gara;
- b) prenderà atto *del metodo di calcolo della soglia di anomalia, di cui al co. 2 dell'art. 97 del Codice*, prescelto dalla procedura MEPA;
- 17.10 Il seggio di gara procederà quindi all'apertura della busta "**C - Offerta economica**" presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara. Le offerte non conformi alle prescrizioni di cui al punto 16 verranno escluse. Verranno inoltre escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Saranno altresì escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del Codice, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 7.7, e le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell'art. 59 del Codice.
- 17.11 Qualora il numero delle **offerte ammesse sia pari o superiore a 10**, il seggio di gara procederà all'esclusione delle offerte superiori alla soglia di anomalia determinata come sopra e formulerà la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente avente il ribasso più alto tra quelli non esclusi.
- 17.12 In presenza di un numero di **offerte valide inferiore a 10, non** si procederà all'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, co.8 del Codice. In tal caso il seggio di gara chiuderà la seduta pubblica e ne darà comunicazione al RUP specificando il valore della soglia di anomalia e le offerte superiori a detto valore; dopo le verifiche effettuate dalla S.A. secondo le modalità di cui al successivo punto 17.7, si procederà all'aggiudicazione a favore dell'offerta di maggiore ribasso risultata non anomala.
- 17.13 La verifica delle **offerte anormalmente basse** avverrà attraverso la seguente procedura: iniziando dalla prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata. La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata. Il RUP richiederà per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta il RUP potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97, commi 4,5,6 e 7 del Codice. All'offerente sarà assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni. Il RUP esaminerà quindi gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle giustificazioni fornite, ed escluderà l'offerta se la prova fornita non giustificherà sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti. Il RUP potrà escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni, qualora il concorrente non presenti le giustificazioni entro il termine stabilito.

- 17.14 Nell'ambito delle offerte da accantonare per il calcolo della soglia di anomalia ex art. 97 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, si darà attuazione alla decisione del Consiglio di Stato assunta in Adunanza Plenaria con Sentenza n. 5/2017 del 19/09/2017 per cui l'operazione di accantonamento deve essere effettuata considerando le offerte di eguale valore come 'unica offerta' sia nel caso in cui esse si collochino 'al margine delle ali', sia se si collochino 'all'interno' di esse.
- 17.15 Si specifica che nell'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell'articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici:
- a) che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali;
 - b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all'articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi;
 - c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica;
- 17.16 Nel caso in cui risultino aggiudicatari più concorrenti con offerte aventi uguale valore di ribasso, si procederà con il sorteggio da svolgersi nella stessa seduta con la presenza di tre testimoni estranei al seggio di gara individuati dal Presidente del Seggio tra i dipendenti dell'Istituto in servizio presso la Direzione regionale e disponibili per la suddetta funzione.
- 17.17 All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di Gara redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà provvisoriamente l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

18. Verifica di anomalia delle offerte

- 18.1 La verifica delle offerte anormalmente basse da parte del RUP, ai sensi dell'art. 88, comma 7 del Codice, avviene attraverso la seguente procedura:
- a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
 - b) La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse [comunque non più di 5 (cinque)], fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

- c) richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta il RUP può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall'art. 97, commi 4,5,6 e 7 del Codice ;
- d) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- e) il RUP, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- f) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- g) la stazione appaltante, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- h) prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- i) la stazione appaltante può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito, ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;
- j) la stazione appaltante esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultano, nel complesso, inaffidabili, e procede all'aggiudicazione definitiva della migliore offerta non anomala.

19. Ulteriori disposizioni sull'aggiudicazione.

- 19.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 co. 6 ultimo periodo del Codice.
- 19.2 È in ogni caso facoltà della Stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto, ovvero se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto. Ai sensi dell'art. 94 co. 2 del Codice la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'INPS, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice.
- 19.3 L'offerta vincolerà il concorrente per almeno **180** (diconsi **centottanta**) giorni naturali consecutivi dal termine indicato nel presente disciplinare per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.
- 19.4 Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appal-

to verrà stipulato decorso il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del Codice, e, comunque, entro il termine di **60** (diconsi **sessanta**) giorni naturali consecutivi che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace, secondo quanto stabilito all'art. 32, comma 7, del d.Lgs. 50/2016. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono interamente poste a carico dell'aggiudicatario

- 19.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 19.6 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del d.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- 19.7 Nel caso in cui le "Comunicazioni Antimafia" di cui all'art. 87 del d.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, diano esito positivo, il contratto sarà risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del **10%** (dicesi **dieci per cento**) del valore maturato del contratto fatto salvo il riconoscimento del maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
- 19.12 L'esito della gara sarà disponibile, successivamente all'aggiudicazione definitiva, anche nel profilo del Committente all'indirizzo internet di cui al punto 5.1, ove saranno pubblicate le esclusioni ai sensi dell'art.29, co.1, del Codice.

20. Assunzione di responsabilità

- 20.1 La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata;
- 20.2 La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l'assenso all'accesso dei controinteressati alla documentazione presentata in gara, ivi comprese le offerte, nonché le eventuali giustificazioni ove presentate in fase di verifica dell'anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, fermo restando quanto previsto al punto 9.1.4.

21. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs.104/2010 -. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Puglia, sede di Bari, nei termini indicati dall'art. 120 del citato d. Lgs., 5° comma.

22. Trattamento dei dati personali

22.1 Ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:

- Titolare del trattamento è l'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;
- Responsabile del trattamento è il Direttore Regionale INPS Puglia pro-tempore;
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.

22.2 Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

23 Ulteriori prescrizioni e indicazioni

23.1. Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è ammesso secondo quanto previsto dall'art. 53 del Codice e deve essere esercitato con le modalità previste dal Decreto legi-

slativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 97 del 2016.

- 23.2. L'Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. - ogni variazione rispetto ai requisiti di cui all'art.80 del Codice e a quelli previsti dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione. La Stazione Appaltante si riserva in ogni momento il diritto di verificarne la permanenza. Qualora si rilevasse il difetto di tale permanenza, si darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi del citato art.1456 c.c.
- 23.3. Qualora a carico dell'Aggiudicatario emerga, successivamente all'aggiudicazione, una situazione di non correttezza contributiva nei confronti dell'INPS ai sensi dell'art. 80, comma 4, del Codice, il pagamento delle rate di acconto, anche su compensi revisionali, nonché delle rate di saldo sarà subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'INPS ai sensi delle prescrizioni che precedono;
- 23.4. L'Aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal «Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5°, del d. lgv. 30 marzo 2001, n. 165»;
- 23.5. I provvedimenti relativi al presente appalto sono pubblicati sul profilo del committente all'indirizzo internet di cui al p.ro 5.1 e sono comunicati mediante PEC agli interessati ai sensi dell'art. 76 comma 3 del Codice. Le informazioni agli offerenti di cui all'art. 76 co. 5 del Codice saranno comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri; inoltre, l'esito della gara sarà disponibile, successivamente all'aggiudicazione definitiva, anche nel profilo del Committente all'indirizzo internet di cui al punto 5.1, ove saranno parimenti pubblicate le esclusioni ai sensi dell'art.29 c.1 del Codice.
- 23.6. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
- 23.7. Con la presentazione della propria offerta alla presente R.d.O. il Concorrente accetta tutte le condizioni di partecipazione riportate nel presente disciplinare, nonché le disposizioni previste dalla normativa e da Regolamenti in vigore, ed espressamente:
- le regole che disciplinano il MEPA;
 - le disposizioni contenute nei documenti di progetto e specificatamente quelle del Capitolato Speciale di Appalto;
 - gli articoli contenuti nel d.lgs. n. 50/2016 in materia di appalti pubblici di lavori;
 - il regolamento di attuazione del Codice dei contratti D.P.R. 207/2010, per quanto in vigore;
 - la disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827;

- il Regolamento interno INPS per le Opere e le Forniture, per quanto non in contrasto con la legislazione vigente;
- ogni altro dispositivo di Legge vigente che regola l'esecuzione di appalti e lavori pubblici;
- le disposizioni contenute nel codice civile.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Michele Porcelli

Allegati:

- Domanda di partecipazione per Operatore con Idoneità individuale (Modulo "Domanda Ind.");
- Modulo dichiarazioni impresa concorrente, consorziata esecutrice, cooptata (Modulo "DGUE" in formato Word e in formato PDF);
- Modulo "DGUE";
- Modulo dichiarazioni sostitutiva;